



TRIBUNALE DI NAPOLI

**UFFICIO INTERDISTRETTUALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA
CAMPANIA**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

CAMERA PENALE DI NAPOLI

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SOSPENSIONE DEL
PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA**

PREMESSA

Il presente accordo promuove l'instaurazione di prassi operative condivise tra tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato/imputato (artt. 168 bis e segg c.p. - 464 bis e segg c.p.p.).

La finalità perseguita è, in particolare, quella di garantire un'efficiente e celere gestione dei segmenti amministrativi del relativo procedimento (in ispecie: elaborazione del programma di trattamento – redazione della relazione di valutazione conclusiva) ed il loro proficuo raccordo con gli snodi giurisdizionali, di modo da valorizzare al massimo grado le potenzialità deflattive e risocializzanti dell'istituto.

Le indicazioni operative oggetto dell'accordo sono dunque volte alla razionalizzazione e alla gestione uniforme dei flussi documentali e delle comunicazioni informatiche, all'ottimizzazione delle risorse umane e materiali (anche attraverso l'istituzione di un presidio dell'U.I.E.P.E. presso il Tribunale di Napoli) e alla valorizzazione del ruolo proattivo e responsabile del richiedente.

Le parti firmatarie si impegnano, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto delle prerogative funzionali di tutti i soggetti coinvolti, a diffondere e a promuovere le prassi operative oggetto dell'accordo.

1. ISTITUZIONE DEL PRESIDIO DI PROSSIMITA'.

Al fine di ottimizzare la gestione dei rapporti con l'utenza e con le Autorità Giudiziarie, l'U.I.E.P.E. per la Campania si impegna ad istituire un "presidio di prossimità" presso il Tribunale di Napoli, con proprie unità di personale e con propria strumentazione informatica e materiale.

Il Tribunale di Napoli si impegna a mettere a disposizione dell'U.I.E.P.E. adeguati locali, che saranno adibiti a sede del "presidio di prossimità", e gli strumenti necessari per l'accesso alle reti informatiche.

Il "presidio di prossimità" sarà deputato, in particolare, alla gestione operativa di tutte le fasi delle procedure amministrative relative alla cd. "probation giudiziaria" (messa alla prova – sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi): attività informativa, ricevimento ed orientamento dell'utenza, individuazione degli enti disponibili per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (con particolare valorizzazione delle convenzioni a tal fine siglate dal Ministero della Giustizia e dal Tribunale di Napoli), svolgimento delle indagini socio-familiari, sottoscrizione degli atti, predisposizione dei programmi di trattamento, sostegno e controllo dei percorsi trattamentali, interfaccia con le cancellerie e le segreterie degli uffici giudiziari.

In particolare, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo art. 6, i funzionari U.I.E.P.E. in servizio presso il "presidio di prossimità" garantiranno, secondo la "procedura semplificata" di cui al successivo art. 5, la redazione immediata, a richiesta dell'interessato, delle proposte di programma di trattamento.

2. MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI

L'UIEPE, il Tribunale e gli Avvocati si impegnano a trasmettere ogni reciproca comunicazione secondo le seguenti indicazioni.

Le comunicazioni indirizzate all'U.I.E.P.E. e agli Avvocati verranno trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

L'indirizzo PEC dell' U.I.E.P.E. è prof.uepe.napoli@giustiziacert.it.

Le comunicazioni indirizzate alle Autorità Giudiziarie verranno trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria attraverso gli indirizzi in uso alle singole cancellerie/segreterie degli uffici destinatari.

Le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie indirizzate all'U.I.E.P.E. devono contenere l'indicazione precisa dell'ufficio (Sezione e nominativo del magistrato) e dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale rispondere.

Nella trasmissione di ogni atto deve essere indicato come oggetto: cognome, nome, data di nascita dell'indagato/imputato, num. di R.G.N.R. – R.G. Trib (o R.G. Gip) del procedimento, contenuto sintetico dell'atto (es. verbale di udienza MAP, ordinanza di ammissibilità MAP, ordinanza di sospensione MAP, relazione periodica MAP, relazione conclusiva MAP, istanza MAP).

3. PRESENTAZIONE ALL'U.I.E.P.E. DELL'ISTANZA DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO.

L'interessato presenta istanza per l'elaborazione del programma di trattamento, personalmente o tramite procuratore speciale, utilizzando preferibilmente il modello disponibile sul sito online del Ministero di Giustizia (modello *MAP 1 Istanza di programma di trattamento per messa alla prova*).

In ogni caso, l'istanza dovrà contenere le generalità complete dell'indagato/imputato, il luogo di residenza e di domicilio (inteso come luogo di vita effettivo), se diverso dalla residenza, i recapiti personali e del difensore (numero di telefono, peo, pec), il titolo di reato e il procedimento penale di riferimento (RGNR).

 2

In mancanza delle informazioni essenziali per identificare compiutamente l'istante e per instaurare successivi contatti, l'U.I.E.P.E. non darà seguito alla richiesta.

Inoltre, in allegato alla richiesta l'indagato/imputato autocertifica:

- di avere/non avere già fruito della messa alla prova, di avere/non avere in corso altri procedimenti nell'ambito dei quali è stato ammesso alla prova (indicando, in caso positivo, l'A.G. innanzi alla quale pende il procedimento ed il relativo numero di R.G.N.R.), di avere/non avere pendenti altre richieste di messa alla prova (indicando, in caso positivo, l'A.G. innanzi alla quale è stata proposta la relativa istanza ed il relativo numero di R.G.N.R.);
- di trovarsi/non trovarsi in stato di detenzione carceraria o domiciliare (indicando, in caso positivo, l'A.G. innanzi alla quale pende il relativo procedimento ed il numero di R.G.N.R.);
- di trovarsi/non trovarsi in condizioni di inabilità al lavoro (totale o parziale, precisando, se del caso, in quale percentuale e con quali limiti);
- di avere/non avere dipendenze (precisando, in caso positivo, se stia svolgendo programmi riabilitativi e se si trovi in comunità riabilitativa diurna o residenziale);
- di trovarsi/non trovarsi all'estero (specificando e documentando, in caso positivo, motivazioni e tempi di permanenza);
- qualora sia un cittadino extracomunitario, di essere/non essere munito di permesso di soggiorno e di avere/non avere stabile dimora sul territorio dello Stato.

Ognuna di tali eventuali condizioni deve essere documentata; ogni successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata all'U.I.E.P.E. e parimenti documentata.

L'istanza, completa delle autocertificazioni e dell'eventuale documentazione a corredo, deve essere inviata all'U.I.E.P.E. tramite PEC all'indirizzo prot.uepe.napoli@giustiziacert.it

4. L'ORDINANZA DI FORMALE AMMISSIBILITA' DELLA MESSA ALLA PROVA E LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER LA DECISIONE, EX ART. 464 QUATER C.P.P.

Allorquando l'indagato/imputato, in proprio o a mezzo procuratore speciale, avanzi ritualmente e tempestivamente istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ex artt. 464 bis – 464 ter, c.p.p., dando prova documentale di aver già inoltrato all'U.I.E.P.E. richiesta di elaborazione del programma di trattamento, l'A.G. procedente effettuerà una verifica preliminare di ammissibilità del rito, in particolare valutando:

- se l'istanza sia stata proposta in modo tempestivo e rituale;
- se l'istanza risulti corredata da documentazione attestante l'avvenuto e rituale inoltro all'U.I.E.P.E. di richiesta di elaborazione del programma di trattamento;
- la ricorrenza dei presupposti per una pronuncia liberatoria ex art. 129 c.p.p.;
- la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione al rito, ex art. 168 bis c.p.



All'esito di tale preliminare valutazione, l'A.G. procedente, ove ritenga formalmente ammissibile la messa alla prova dell'indagato/imputato, pronuncerà/emetterà ordinanza declaratoria della formale ammissibilità del rito, contestualmente disponendo il rinvio/la fissazione dell'udienza per l'adozione del provvedimento decisorio, ex art. 464 quater c.p.p., a non meno di due mesi (se a procedere è il G.I.P./G.U.P.), ovvero di quattro mesi (se a procedere è il giudice del dibattimento) di distanza dalla data dell'ordinanza.

Ove, invece, non ritenga formalmente ammissibile la messa alla prova richiesta, pronuncerà/emetterà ordinanza di diniego, procedendo oltre.

L'ordinanza di formale ammissibilità della messa alla prova, ovvero di diniego, oltre ad essere ritualmente comunicata/notificata alle parti (se emessa fuori udienza), sarà tempestivamente trasmessa dalla cancelleria dell'A.G. all'U.I.E.P.E. a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo sopra indicato), con l'indicazione, in caso di declaratoria di formale ammissibilità, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria della cancelleria al quale dovrà essere inviata la proposta di programma di trattamento.

5. L'ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DA PARTE DELL'U.I.E.P.E.

L'U.I.E.P.E., ricevuta l'ordinanza di ammissibilità di cui all'articolo precedente, provvede tempestivamente a verificare la completezza della documentazione già ricevuta dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 e ad avviare l'intervento richiesto, individuando il funzionario incaricato e invitando il richiedente ad un colloquio conoscitivo.

In questa fase, ove non sia stata ancora presentata, l'interessato può produrre la dichiarazione di disponibilità di un ente presso il quale intende svolgere il lavoro di pubblica utilità; può inoltre manifestare la propria disponibilità alla realizzazione di condotte riparatorie/risarcitorie, ove possibili.

Il richiedente o il suo Difensore, muniti di copia dell'ordinanza di ammissibilità di cui all'art. 4, possono recarsi presso il presidio U.I.E.P.E. istituito presso il Tribunale per:

- verificare la completezza della documentazione presentata, provvedendo all'uopo alle necessarie integrazioni;
- usufruire dei servizi di orientamento sui lavori di pubblica utilità e sulle condotte riparatorie/risarcitorie;
- ove necessario, individuare un ente per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità tra quelli in convenzione con il Tribunale di Napoli
- richiedere un colloquio con il funzionario incaricato dell'intervento.

Il funzionario dell'U.I.E.P.E. procede quindi all'inchiesta socio-familiare e all'elaborazione della proposta di programma di trattamento, secondo il modello MAP2 reperibile sul sito del Ministero di Giustizia e del Tribunale.

L'indagine sociofamiliare e le considerazioni che sostengono la proposta di programma di trattamento devono riferire specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie/risarcitorie e sulla possibilità di intraprendere una mediazione con la persona offesa.



L'indagine sociofamiliare viene effettuata secondo tre diversi moduli procedimentali:

- *Procedura semplificata*: quando l'imputato/indagato risulti incensurato, ed il reato per cui si procede è punito con la sola pena pecuniaria, ovvero con pena alternativa, ovvero con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore, nel massimo, ad anni tre, ed il funzionario non ravvisi particolari elementi di complessità, l'indagine è svolta in modo semplificato, sulla base della documentazione acquisita agli atti e del colloquio conoscitivo. In questo caso, all'esito, viene trasmesso all'A.G. il solo modello MAP2.
- *Procedura ordinaria*: l'indagine è svolta dal funzionario incaricato nelle modalità più opportune in relazione alla particolarità del caso e sorregge l'elaborazione della proposta di programma di trattamento. In questo caso, all'esito, viene trasmesso all'A.G. il solo modello MAP2.
- *Procedura complessa*: per i casi di particolare complessità o fragilità, evidenziati dall'A.G. o rilevati dal funzionario incaricato, l'indagine viene svolta da un'equipe multidisciplinare. All'esito, viene trasmessa all'A.G. una relazione apposita allegata al modello MAP2.

L'U.I.E.P.E. si impegna ad elaborare la proposta di programma di trattamento e a trasmetterla alla cancelleria dell'A.G. procedente, a mezzo posta elettronica ordinaria, entro sette giorni prima della data di udienza indicata per l'adozione dei provvedimenti decisori ex art. 464 quater c.p.p.

Se, entro tale termine, non sarà stato possibile elaborare la proposta di programma di trattamento, per indisponibilità/rifiuto del richiedente o per altre ragioni, l'U.I.E.P.E. lo comunicherà all'A.G. procedente con apposita nota, da trasmettere con le medesime modalità di cui sopra.

6. PROCEDURA SEMPLIFICATA PRESSO IL PRESIDIO DI PROSSIMITA'.

Qualora il richiedente, munito di copia dell'ordinanza di ammissibilità di cui all'art. 4, si rechi di persona presso il presidio di prossimità, il funzionario di turno effettua il colloquio conoscitivo e contestualmente procede alla redazione immediata della proposta di programma di trattamento, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che la documentazione già presentata ai sensi dell'art. 3 sia completa ed esaustiva, nonché corredata da idonea dichiarazione di disponibilità di un ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che si rientri in una delle ipotesi di "procedura semplificata", ai sensi del precedente art. 5;
- che dal colloquio non emergano circostanze particolari che richiedano un ulteriore approfondimento di indagine.

7. ARCHIVIAZIONE AMMINISTRATIVA DEL FASCICOLO.

L'U.I.E.P.E. non dà seguito all'istanza di elaborazione del programma di trattamento, archiviando amministrativamente il fascicolo quando:

- a) riceva ordinanza di diniego della messa alla prova emessa dall'A.G. ai sensi dell'art. 4;
- b) non riceva alcuna comunicazione dall'A.G. entro il termine di un anno dalla ricezione dell'istanza;
- c) l'istanza ricevuta risulti incompleta in base a quanto previsto dalla legge e dal presente protocollo e, nonostante la richiesta di integrazione documentale all'interessato o al



difensore, non riceva riscontro entro il termine di giorni quindici dalla ricezione della richiesta;

- d) l'indagato/imputato manifesti indisponibilità, totale o parziale, rispetto alle attività di indagine del funzionario incaricato, e in particolare, quando questi non si presenti, senza giustificato e documentato motivo, all'appuntamento concordato con il funzionario incaricato.

Nei casi di cui alle lettere c) e d), l'U.I.E.P.E. notizia l'A.G. procedente con apposita nota inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nell'ordinanza di cui all'art. 4.

7. I PROVVEDIMENTI DECISORI EX ART. 464 QUATER C.P.P. E LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI SOTTOPOSIZIONE ALLE PRESCRIZIONI.

All'esito dell'udienza indicata nell'ordinanza di cui all'art. 4, l'A.G. adotta i provvedimenti decisori di cui all'art. 464 quater c.p.p., disponendo, quindi, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato/imputato, ovvero il rigetto della richiesta.

L'ordinanza di sospensione del procedimento, ovvero di rigetto dell'istanza, oltre ad essere comunicata/notificata alle parti ai sensi di legge, sarà tempestivamente trasmessa dalla cancelleria dell'A.G. all'U.I.E.P.E. a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo sopra indicato).

L'ordinanza di sospensione, tra le altre cose, conterrà:

- l'invito all'indagato/imputato a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute circostanze che possano incidere sulla buona esecuzione del programma, ovvero proposte di modifica o proroga;
- la fissazione, non prima di due mesi dalla scadenza del periodo di sospensione, dell'udienza di valutazione dell'esito della prova;
- l'invito all'indagato/imputato a presentarsi presso gli uffici dell'U.I.E.P.E., ovvero presso il "presidio di prossimità" istituito presso il Tribunale, entro quindici giorni dalla ricezione dell'ordinanza, munito di documento di identità e copia dell'ordinanza di sospensione, al fine di sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni, da cui decorrerà il periodo di esecuzione della prova. Al fine di rendere effettivo tale termine, ne sarà data menzione nel programma di trattamento e nell'ordinanza di sospensione.

La mancata presentazione dell'indagato/imputato all'U.I.E.P.E. del soggetto ammesso alla prova entro il termine suindicato, senza giustificato e documentato motivo, sarà comunicata all'A.G. procedente per le determinazioni del caso.

In ogni caso l'U.I.E.P.E., decorsi tre mesi dalla ricezione dell'ordinanza di ammissione alla prova senza che l'interessato o il difensore munito di procura speciale si sia presentato per la sottoscrizione, archivia amministrativamente il fascicolo e ne dà notizia all'A.G. procedente con apposita nota trasmessa alla Cancelleria.

8. MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE DELLA PROVA.



Nel corso della prova, ove, per giustificato e documentato motivo, l'indagato/imputato richieda modifiche esecutive del programma, di carattere non sostanziale (che non incidono, cioè, sul monte ore previsto per il lavoro di pubblica utilità e sulla tipologia di attività, ad es., modifica della fascia oraria o dei giorni in cui viene svolto il lavoro di pubblica utilità), l'U.I.E.P.E., acquisito il consenso dell'ente, le autorizza dandone comunicazione all'A.G. precedente

9. TRASMISSIONE DELLE RELAZIONI PERIODICHE E DI QUELLA CONCLUSIVA.

L'U.I.E.P.E. provvede ad informare l'A.G. precedente sull'andamento della prova con relazioni periodiche da redigere e trasmettere alla cancelleria dell'A.G. ogni qual volta vi siano elementi di rilievo da comunicare.

L'U.I.E.P.E. provvede a trasmettere alla cancelleria dell'A.G. precedente a mezzo posta elettronica ordinaria ed al difensore dell'indagato/imputato a mezzo posta elettronica certificata la relazione conclusiva sul decorso e sull'esito della prova medesima (corredata delle informazioni relative all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nel programma di trattamento) entro sette giorni prima della data dell'udienza di valutazione conclusiva.

10 . LA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROVA.


All'esito dell'udienza fissata per la valutazione conclusiva, ex art. 464 septies c.p.p., l'A.G. precedente, in caso di esito positivo della prova, dichiara estinto il reato con sentenza.

La sentenza viene tempestivamente trasmessa dalla cancelleria dell'A.G. all'U.I.E.P.E., a mezzo posta elettronica certificata, ai fini della cancellazione della pendenza dalle banche dati (SDI).


In caso di esito negativo della prova, l'A.G. precedente dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

L'ordinanza viene tempestivamente trasmessa dalla cancelleria dell'A.G. all'U.I.E.P.E., a mezzo posta elettronica certificata, ai fini della definizione della pendenza nelle banche dati (SDI).


Il Direttore Reggente U.I.E.P.E Napoli
dr.ssa Claudia Nannola



Il Presidente del Tribunale di Napoli
dr.ssa Elisabetta Garzo



Il Presidente della Camera penale di Napoli
Avv. Marco Campora



Il Presidente del C.O.A. di Napoli
Avv. Immacolata Troianiello

per il presidente
il vice presidente

